



Violenza

Se notate che una persona in formazione subisce o esercita una qualsiasi forma di violenza, sia fisica che psicologica, siete tenuti a prendere dei provvedimenti a norma di legge.

Se una persona in formazione è vittima di violenza, cercate il dialogo, chiedetele della situazione e discutete insieme su come procedere.

Proteggete la persona in formazione vittima di un atto di violenza fintantoché non saprete con certezza cosa sia realmente accaduto. Dal momento che conoscete i fatti invitate la persona che ha esercitato violenza a un colloquio ben preparato in precedenza.

Non prendete nessuna decisione all'insaputa della persona in pericolo, poiché potreste causarle delle difficoltà.

Se una persona in formazione viene accusata di far uso di violenza, non confrontatela subito con l'accusa, dato che potrebbe trattarsi di un semplice sospetto, ma osservatela e prendete nota dei fatti.

Durante un colloquio, in precedenza ben preparato, comunicate alla persona che fa uso di violenza le vostre osservazioni e fate un accordo scritto in cui stabilite gli obiettivi concreti e le conseguenze in caso di contravvenzione.

Segnalatele gli indirizzi di centri specializzati e di consulenza e aiutatela a contattarli o accompagnatela al primo colloquio.

Il presente promemoria offre una panoramica dell'argomento: riassumendo i punti più importanti aiuta a gestire il problema della violenza, illustra le misure preventive e come comportarsi nel quotidiano. Alla fine del documento si trova un elenco di link e di indirizzi utili.

Si distingue tra violenza psicologica, fisica, personale e strutturale.

Una persona in formazione può essere esposta a diverse fonti di violenza

Durante la formazione professionale di base, la persona in formazione può essere vittima di violenza fisica o psicologica esercitata da altre persone in formazione, da compagni o insegnanti della scuola professionale, da collaboratori o superiori appartenenti all'azienda formatrice, dalla formatrice o dal formatore o dai genitori.

Una persona in formazione può essere autrice di violenza

Può capitare che sia la stessa persona in formazione a esercitare violenza all'interno dell'azienda, della scuola professionale o durante il tempo libero. Nella maggior parte dei casi gli atteggiamenti violenti sono rivolti contro coetanei, ma talvolta anche contro adulti.

Forme di violenza ricorrenti

Sia quando la persona in formazione fa uso di violenza, sia quando ne è vittima, spesso si tratta di:

- offese o aggressioni verbali
- diffamazioni o esclusioni
- intimidazioni
- ricatti
- richieste di tangenti
- boicotto dei corsi della scuola professionale
- furti
- minacce verbali
- minacce armate
- sfruttamento della superiorità fisica come mezzo di pressione
- sfruttamento della superiorità numerica come mezzo di pressione (gruppi o bande)
- lesioni personali (di solito: ematomi, sbucciature, denti fratturati, fratture)
- atti di vandalismo

In qualità di formatori, quali provvedimenti dovete mettere in atto nel caso concreto?

Violenza nell'azienda formatrice

La persona in formazione è vittima di atti di violenza

Se avete la sensazione che nella vostra azienda una persona in formazione sia vittima di atti di violenza, non fate finta di niente ma cercate il dialogo e cercate di proteggerla da nuovi atti di violenza, spostando per esempio il posto di lavoro in modo da impedire che la vittima continui a lavorare con la persona che esercita gli atti di violenza. Discutete con la vittima il modo di reagire e osservate la persona accusata di esercitare gli atti di violenza. Una volta raccolto un numero di prove sufficiente affrontate l'argomento con la persona, o le persone, che commettono gli atti di violenza. Se non vi sentite all'altezza chiedete aiuto all'ufficio del personale, ai superiori o agli specialisti e ai centri di consulenza specializzati. Voi siete formatori, non terapeuti.

La persona in formazione fa uso di violenza

Se avete l'impressione o avete sentito dire che una persona in formazione fa uso di violenza (in azienda o a scuola), siete tenuti a intervenire. Osservate la persona per un certo periodo, ovviamente solo qualora nessuno si trovi in reale pericolo, annotatevi gli atti di violenza e raccogliete un numero sufficiente di prove. Poi, senza giudicare o attaccare la persona accusata, durante un colloquio ben preparato confrontatela con le vostre osservazioni; chi fa uso di violenza,



spesso ne è stato vittima. Esponetele le vostre osservazioni e lasciatele spazio per spiegarsi. Infine, mostratele chiaramente dove stanno i limiti, chiarite le vostre esigenze e cercate una soluzione. Scrivete un accordo in collaborazione con la persona in formazione in questione, in cui stabilite delle fasi d'osservazione, concordate dei controlli e delle conseguenze per il caso in cui l'accordo non venisse rispettato, segnalate gli indirizzi di centri specializzati e di consulenza e aiutatela a contattarli o accompagnatela al primo colloquio. Anche in questo caso se non vi sentite all'altezza, cercate aiuto.

Violenza in famiglia

È possibile che la persona in formazione sia vittima di violenza nel contesto familiare. La costante e forte pressione dovuta a una tale situazione spesso influisce sulle prestazioni, anche se la persona in generale è sana, forte e resistente. Se notate che la persona in formazione è sotto pressione o dimostra i propri problemi tramite comportamenti inconsueti, è opportuno agire a tenore dell'obbligo d'assistenza, anche quando la violenza ha luogo al di fuori dell'azienda formatrice. Fate capire alla persona in formazione che di voi si può fidare. Per la persona vittima di violenza è importante sapere che una relazione può basarsi sul rispetto e non per forza sulla violenza. I provvedimenti (colloquio con la persona in formazione, con i genitori, denuncia, ecc.) variano a seconda della situazione; a tal proposito parlatene con i vostri superiori o con una persona esperta in materia.

Violenza nella scuola professionale

In molte scuole professionali esistono misure preventive contro le varie forme di violenza (aggressioni fisiche, estremismo politico ecc.), il regolamento disciplinare stabilisce cosa non viene tollerato e come si procede in caso di infrazione (ad esempio espulsione). Se una persona in formazione nella vostra azienda è vittima di atti di violenza durante le ore di scuola professionale, la aiuti mostrandole come difendersi e proteggersi, sostenendola nella segnalazione dei soprusi presso l'ufficio competente della scuola professionale o accompagnandola durante il primo colloquio.

Ripercussioni sull'azienda formatrice

Se l'azienda s'impegna a instaurare un ambiente di lavoro senza violenza, a lungo termine ne trarrà beneficio. I collaboratori sanno di essere trattati correttamente, si sentono più motivati, il loro rendimento è migliore e credono nell'azienda. Di conseguenza ci saranno meno licenziamenti e il know-how sarà garantito più a lungo.

Misure preventive

In qualità di formatori, potete contribuire a un ambiente privo di violenza comportandovi in modo corretto e rispettoso nei confronti della persona in formazione e dimostrando che i conflitti possono essere risolti senza l'uso di violenza. Non ignorate gli atti di violenza verbale o fisica che avvengono in azienda, bensì reagite. Dimostrate il vostro sostegno alle persone in formazione e prendetele sul serio quando si lamentano perché non sono stati rispettati determinati limiti. Lo stesso vale nel caso in cui è la persona in formazione a commettere atti di violenza: bisogna reagire e avere coraggio. Una reazione riflessa e adeguata fa parte del vostro compito di superiore e formatore.

Situazione giuridica

Ai sensi dell'art. 328 CO e dell'art. 6 LL, il datore di lavoro deve proteggere la personalità dei suoi dipendenti sul posto di lavoro. Nei confronti di minorenni il datore di lavoro ha anche un obbligo di assistenza. La Legge sul lavoro prevede che, per le persone in formazione e i giovani fino all'età dei 18 anni, il datore di lavoro abbia un particolare riguardo per la loro salute e provveda affinché essi non siano esposti a influenze nocive nell'azienda (art. 29, cpv. 1 e 2, art. 32 LL).



Basi legali

Art. 6. art. 29, cpv. 1 e 2, art. 32 LL, Legge sul lavoro (Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, RS 822.11)

Art. 328 CO, Codice delle obbligazioni (Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero - Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS 220)

(Le leggi citate possono essere scaricate all'indirizzo: www.admin.ch/gov/it
Basta indicare l'abbreviazione corrispondente).

Indirizzi utili

www.formazioneprof.ch/indirizzi

Presso l'ufficio cantonale per la formazione professionale si possono ottenere le informazioni desiderate e gli indirizzi delle istituzioni competenti.

Link

www.iuffp.swiss


Sito dell'IUFFP, informazioni sulla prevenzione della violenza presso le scuole professionali

www.sajv.ch/it

Oltre 80 organizzazioni giovanili costituiscono l'organizzazione ombrello FSAG, Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili (FSAG)

Bibliografia

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, *La violenza sul lavoro*, Factsheet 24, 2002.
www.osha.europa.eu/it



Promemoria 201

Violenza

www.formazioneprof.ch/promemoria

Edizione giugno 2018

© **CSFO Berna**

È consentita la riproduzione integrale o parziale dei contenuti per scopi non commerciali, in formato cartaceo ed elettronico, purché venga indicata la fonte.

SDBB | CSFO | Belpstrasse 37 | Casella postale | CH-3001 Berna
Telefono 031 320 29 00 | formazioneprof@csfo.ch

www.formazioneprof.ch